

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA CITATA LEGGE
14 FEBBRAIO 1904, N. 36, SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.217 DEL 16 SETTEMBRE 1909)

G.U. 16.09.1909 N. 217

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0001

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VEDUTA LA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI;

VEDUTO IL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DI DETTA LEGGE, APPROVATO CON NOSTRO DECRETO 5 MARZO 1905, N. 158;

VEDUTI I PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' E DEL CONSIGLIO DI STATO;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO UNICO.

E' APPROVATO L'UNITO NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA CITATA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI.

DETTO REGOLAMENTO SARA' VIDIMATO E SOTTOSCRITTO, DI ORDINE NOSTRO DAL MINISTRO PROPONENTE.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A SANT'ANNA DI VALDIERI, ADDI' 16 AGOSTO 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDI' 9 SETTEMBRE 1909.

REG. 55. ATI DEL GOVERNO A F. 15 A. ARMELISSASSO.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ORLANDO.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36.

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0093

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.217 DEL 16 SETTEMBRE 1909)

CAPO I.

MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO DEGLI ALIENATI

ART. 1.

SONO COMPRESI SOTTO LA DENOMINAZIONE DI MANICOMI, E SOTTOPOSTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, E DEL PRESENTE REGOLAMENTO TUTTI GLI ISTITUTI PUBBLICI PROVINCIALI, LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E GLI STABILIMENTI PRIVATI CHE, SOTTO QUALSIASI DENOMINAZIONE DI RICOVERI, CASE O VILLE DI SALUTE, ASILI E SIMILI, RICOVERINO ALIENATI DI QUALUNQUE GENERE.

FANNO PARTE INTEGRANTE DEI MANICOMI LE COLONIE AGRICOLE O FAMILIARI DA ESSI DIPENDENTI.

LE COLONIE AGRICOLE O FAMILIARI AUTONOME, CIOE' NON DIPENDENTI DA MANICOMI, SONO CONSIDERATE, AGLI EFFETTI DELLA LEGGE, COME MANICOMI.

ART. 2.

SONO COMPRESI SOTTO LA DENOMINAZIONE DI CASE PRIVATE, DI CUI AL 2/A E 3/A COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE, TUTTE QUELLE CASE PRIVATE, ESCLUSA LA CASA PROPRIA DELL'ALIENATO O DELLA SUA FAMIGLIA, CHE, SENZA ESSERE ORGANIZZATE A STABILIMENTO, RICEVANO UNO O DUE ALIENATI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 13, 14 E 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 3.

OGNI MANICOMIO, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, NON PUO' RICOVERARE CHE IL NUMERO DI ALIENATI CONSENTITO DALLA CAPACITA' DEI LOCALI DI CUI DISPONE, E DEVE AVERE I LOCALI RIPARTITI IN GUISEA DA ASSICURARE LA SEPARAZIONE DEI DUE SESSI E DELLE DIVERSE CATEGORIE DI ALIENATI.

ART. 4.

OGNI MANICOMIO, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, DEVE CORRISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE DELL'IGIENE, E DEVE AVERE:

A) LOCALI DISTINTI PER ACCOGLIERE I RICOVERATI IN OSSERVAZIONE CON UNA O PIU' CAMERE PER GLI AGITATI E PERICOLOSI;

B) LOCALI OVE I MALATI POSSANO OCCUPARSI NEL LAVORO, PREFERIBILMENTE IN FORMA DI COLONIE AGRICOLE;

C) LOCALI DI ISOLAMENTO PER I PERICOLOSI RICOVERATI DEFINITIVAMENTE E, SE IL MANICOMIO RICOVERA MENTECATTI A CARICO DELLA PROVINCIA, ANCHE PER GLI IMPUTATI PROSCIOLTI, A NORMA DELL'ART. 46 DEL CODICE PENALE E PER I CONDANNATI CHE HANNO SCONTATA LA PENA.

D) LOCALI DI ISOLAMENTO PER MALATTIE INFETTIVE;

E) LOCALI SPECIALI PER I RICOVERATI IN OSSERVAZIONE GIUDIZIARIA;

F) GABINETTO FORNITO DI QUANTO E' NECESSARIO ALLO STUDIO, ALLA DIAGNOSI E ALLA CURA DEI MALATI.

I MANICOMI PUBBLICI DEVONO AVERE UN LOCALE PARTICOLARE PER L'AUTOPSIA DEGLI ALIENATI.

ART. 5.

SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEI REPARTI DI OSSERVAZIONE E DI LAVORO:

A) LE CLINICHE PSICHIATRICHE, LE QUALI FUNZIONANO COME REPARTI DI OSSERVAZIONE;

B) GLI ISTITUTI PRIVATI E I REPARTI PER PENSIONANTI NEGLI ISTITUTI PUBBLICI, QUANDO GLI UNI E GLI ALTRI ABBIANO DIMORA DISTINTA PER CIASCUN PENSIONANTE;

C) LE SEZIONI DI OSPEDALI, IN CUI GLI ALIENATI SONO PROVVISORIAMENTE AMMESSI O TRASFERITI DA ALTRE SEZIONI DELL'OSPEDALE STESSO.

ART. 6.

GLI ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI, DESTINATI A RICOVERARE SOLTANTO MENTECATTI CRONICI TRANQUILLI, EPILETTICI INNOCUI, CRETINI, IDIOTI ED, IN GENERALE, INDIVIDUI COLPITI DA INFERMITA' MENTALE INGUARIBILE, NON PERICOLOSI A SE' E AGLI ALTRI, DEVONO CORRISPONDERE ALLE ESIGENZE D'IGIENE E D'ASSISTENZA PROPRIE DEGLI OSPIZI O RICOVERI DI INDIVIDUI AFFETTI DA MALATTIE FISICHE AVENTI CARATTERE CRONICO ED INGUARIBILE.

DEVONO ANCHE AVERE PERSONALE E LOCALI IDONEI ALLA TEMPORANEA CUSTODIA DI QUEI MALATI CHE CESSASSERO DI ESSERE TRANQUILLI.

SONO INOLTRE SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE E AL CAPO VII DI QUESTO REGOLAMENTO.

DOVE NON ESISTONO GLI ISTITUTI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO, OVVERO QUANDO ESSI SONO INSUFFICIENTI, I MENTECATTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SOPRA SPECIFICATE DEVONO ESSERE ACCOLTI IN SEPARATI REPARTI DI MANICOMI.

QUESTI REPARTI SARANNO ORDINATI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO E POSSIBILMENTE SARANNO FORNITI DI LABORATORI E DI TERRENI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE COLL'OPERA DEI RICOVERATI.

ART. 7.

L'AMMINISTRAZIONE DEI MANICOMI PUBBLICI E' RISPETTIVAMENTE AFFIDATA:

A) AL CONSIGLIO PROVINCIALE, IL QUALE LA ESERCITA PER MEZZO DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE, PEI MANICOMI MANTENUTI DALLE PROVINCE;

B) AD UN CONSIGLIO, NOMINATO DAI RISPETTIVI CONSIGLI PROVINCIALI, PER QUELLI CONSORZIALI, SECONDO LE SPECIALI DISPOSIZIONI DEI RELATIVI ATTI DI COSTITUZIONE;

C) ALLA CONGREGAZIONE DI CARITA' OD ALL'AMMINISTRAZIONE SPECIALE DELL'OPERA PIA, IN CONFORMITA' DELLA LEGGE E DELLE TAVOLE DI FONDAZIONE, PER I MANICOMI CHE HANNO CARATTERE D'ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA.

ART. 8.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE ED IL CONSIGLIO CONSORZIALE POSSONO DELEGARE, NEI LIMITI E COLLE CAUTELE DA STABILIRSI NEL REGOLAMENTO ORGANICO DI CIASCUN MANICOMIO ED IN CONFORMITA' DEL 2/A COMMA DELL'ART. 32, L'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA E DI ESECUZIONE AD UNO O PIU' DEI PROPRI MEMBRI, DA SCEGLIERSI PREFERIBILMENTE FRA QUELLI CHE DIMORANO NEL LUOGO OVE IL MANICOMIO HA SEDE.

ART. 9.

L'AMMINISTRAZIONE DEI MANICOMI PRIVATI E' REGOLATA DA' PARTICOLARI STATUTI E REGOLAMENTI.

DEVE PERO' ESSERE NOTIFICATO AL PREFETTO ED AL PROCURATORE DEL RE IL NOME DELL'AMMINISTRATORE E DI QUELLO CHE SIA DESTINATO A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, ED OGNI CAMBIAMENTO CHE SI VERIFICASSE AL RIGUARDO.

ART. 10.

I MANICOMI PUBBLICI DOVRANNO AVERE, OLTRE AL REGOLAMENTO SPECIALE PRESCRITTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE, UN REGOLAMENTO ORGANICO DA DELIBERARSI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE O DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, SE TRATTASI DI OPERA PIA, NEL QUALE SIANO DETERMINATE, FRA L'ALTRO, E LE CATEGORIE E IL NUMERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO, I DIRITTI E DOVERI DEI VARI IMPIEGATI, I RAPPORTI FRA I VARI ORDINI DI IMPIEGATI E LE RESPONSABILITA' DI CIASCUNO, LE NORME PER I VARI SERVIZI DI FORNITURA E DI MANUTENZIONE.

QUESTO REGOLAMENTO ORGANICO SARA' APPROVATO NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE O DA QUELLE SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, SECONDO CHE SI TRATTI DI STABILIMENTI PROVINCIALI, ANCHE CONSORZIALI, O DI OPERE PIE.

SIMILMENTE SARA' PROVVEDUTO PER GLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 6.

NEL CASO CONTEMPLATO DAGLI ULTIMI DUE CAPOVERSI DEL DETTO ARTICOLO, NEI REGOLAMENTI SOPRA INDICATI SARANNO INSERTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I REPARTI RIGUARDANTI GLI ALIENATI CRONICI TRANQUILLI ED INGUARIBILI.

ART. 11.

CHIUNQUE INTENDA DI ISTITUIRE UNO STABILIMENTO PEL RICOVERO E LA CURA DEGLI ALIENATI DEVE PRESENTARE DOMANDA AL PREFETTO, CORREDATA DEL PIANO EDILIZIO, DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE E DI UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA SULL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO, SULLE NORME IGIENICHE, SULLA UBICAZIONE ED ORIENTAZIONE DI ESSO, E SUL NUMERO DEGLI ALIENATI CHE L'ISTITUTO E' DESTINATO A RICEVERE. LA RELAZIONE DEVE DIMOSTRARE ANCHE L'OSSERVANZA DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 6.

UGUALE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA PER QUALSIASI MODIFICAZIONE ESSENZIALE DEL PIANO EDILIZIO O DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO.

ART. 12.

IL PREFETTO, COMPIUTE CON LA COMMISSIONE DI VIGILANZA LE OCCORRENTI VERIFICHE, E SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE STESSA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA', NONCHE', OVE LO CREDA OPPORTUNO, QUELLO DI ALTRI TECNICI, SE RITIENE CHE L'AUTORIZZAZIONE POSSA ESSERE CONCESSA, TRASMETTE CON SUA RELAZIONE GLI ATTI AL MINISTRO DELL'INTERNO, PER L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' PRESCRITTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE, DEL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'ISTITUTO.

SOLTANTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IL PREFETTO RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE CON SUO DECRETO NEL QUALE DETERMINA ANCHE IL NUMERO MASSIMO DEGLI ALIENATI CHE POTRANNO ESSERE RICOVERATI NELL'ISTITUTO.

LE SPESE OCCORRENTI, SIA PER LE VERIFICHE CHE IL PREFETTO CREDESSE COMPIERE, SIA PER IL PARERE DEI MEDICI ALIENISTI CHE EGLI REPUTASSE DI DOMANDARE, SONO A CARICO DI CHI HA PRESENTATA LA DOMANDA. IL PREFETTO PUO' ANCHE RICHIEDERE CHE IL MEDESIMO DEPOSITI ANTICIPATAMENTE PER TALI SPESE, PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE, UNA SOMMA DETERMINATA IN VIA APPROSSIMATIVA, SALVO L'OBBLIGO DI VERSARE LA MAGGIOR SOMMA CHE POTESSE IN FINE RISULTARE NECESSARIA.

ART. 13.

NON PUO' ESSERE AUTORIZZATA LA CURA IN UNA CASA PRIVATA CHE PER UNO O DUE ALIENATI.

ART. 14.

PERCHE' POSSA ESSERE AUTORIZZATA LA CURA IN UNA CASA PRIVATA, CHE NON SIA LA CASA PROPRIA DELL'ALIENATO O DELLA SUA FAMIGLIA, OCCORRE CHE SIA DIMOSTRATA:

A) LA SALUBRITA' DELLA CASA E LA SUA CAPACITA' A RICEVERVI CONVENIENTEMENTE L'ALIENATO, E L'ADATTA DISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI;

B) LA SUA UBICAZIONE, CHE DEVE ESSERE FUORI DEI CENTRI ABITATI, AD AVERE POSSIBILMENTE UNA SUFFICIENTE ESTENSIONE DI TERRENO ANNESSO;

C) LA POSSIBILITA' CHE L'ALIENATO SIA ADIBITO A QUALCHE LAVORO PREFERIBILMENTE AGRICOLO;

D) LA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ED I LAVORI IN CUI ESSA E' OCCUPATA, IN MANIERA CHE SI SCORGA SE LO ALIENATO POSSA AVERE LA DOVUTA CURA ED ASSISTENZA E SIA ELIMINATA OGNI PROBABILITA' DI PERICOLO PER LO ALIENATO O PER ALTRI, E DI PUBBLICO SCANDALO;

E) LA BUONA CONDOTTA E LA MORALITA' DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA;

F) L'ASSISTENZA MEDICA ASSICURATA, CON L'INDICAZIONE DEL SANITARIO CHE ASSUMEREBBE LA CURA DELL'ALIENATO.

ART. 15.

CHIUNQUE INTENDA OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER LA CURA DI ALIENATI ESTRANEI NELLA PROPRIA CASA, DEVE FARNE DOMANDA AL PREFETTO.

IL PREFETTO, ASSUNTE LE DEBITE INFORMAZIONI, E COMPIUTE ALL'OCCORRENZA LE OPPORTUNE VERIFICHE, SE RICONOSCE CHE LA DOMANDA MERITI DI ESSERE ACCOLTA, LA FA ISCRIVERE IN APPOSITO ELENCO DEL QUALE DA' PARTECIPAZIONE AL PROCURATORE DEL RE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI HA SEDE IL MANICOMIO E AL DIRETTORE DI QUESTO ULTIMO.

IL DIRETTORE DI UN MANICOMIO, CHE SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' AUTORIZZA LA CURA DI UN ALIENATO IN UNA CASA PRIVATA, SCEGLIE LA CASA STESSA FRA QUELLE AUTORIZZATE DAL PREFETTO.

ART. 16.

IL DIRETTORE DEL MANICOMIO PUO' ISTITUIRE SPECIALI CORSI TEORICO-PRATICI PER COLORO CHE INTENDONO RICEVERE ALIENATI IN CASA PRIVATA. TALI CORSI NON POSSONO DURARE MENO DI SEI MESI E POSSONO ESSERE FUSI COI CORSI DI CUI ALL'ART. 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

IL DIRETTORE E' AUTORIZZATO A RILASCIARE, SECONDO LE NORME STABILITE DALL'ART. 24, TERZO COMMA, DI QUESTO REGOLAMENTO, ATTESTATI DI IDONEITA' A CHI FREQUENTI I CORSI MEDESIMI.

LE FAMIGLIE DELLE QUALI FA PARTE PERSONA MUNITA DEL DETTO ATTESTATO O UNO DEGLI EX-INFERMIERI OD EX-SORVEGLIANTI CONTEMPLATI NEL CAPOVERSO DELL'ART. 22, DEVONO DI REGOLA ESSERE PREFERITE NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALIENATI ALLA CURA IN CASA PRIVATA, QUANDO NON MANCHINO GLI ALTRI REQUISITI, DI CUI NEL PRECEDENTE ART. 14.

CAPO II.

PERSONALE DEI MANICOMI - NOMINE ED ATTRIBUZIONI

ART. 17.

NESSUNO PUO' ESSERE NOMINATO A QUALSIASI UFFICIO NEI MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI, SE NON SIA CITTADINO ITALIANO E MAGGIORE DI ETA', SALVA L'ECCEZIONE PREVISTA DALL'ART. 23, E SE NON ABBIA SERBATO COSTANTEMENTE BUONA CONDOTTA MORALE E CIVILE.

GLI AMMINISTRATORI DEI MANICOMI PRIVATI, CHE ADIBISCANO IMPIEGATI IN CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO SOGGETTI AD UNA PENA PECUNIARIA ESTENSIBILE A LIRE TRECENTO.

ART. 18.

PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEI MANICOMI PUBBLICI, COMPRESI I CONSORZIALI, NULLA E' INNOVATO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE E SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA.

ART. 19.

NEI MANICOMI PUBBLICI LA NOMINA DEL DIRETTORE E DEI MEDICI, SIA PRIMARI CHE ASSISTENTI, NON PUO' AVER LUOGO CHE PER CONCORSO.

LA NOMINA VIENE FATTA RISPETTIVAMENTE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE, O DALLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE, O DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA, FRA I PRIMI TRE CLASSIFICATI DALLA COMMISSIONE DI CUI NELL'ARTICOLO SEGUENTE.

PEI MANICOMI PRIVATI LA NOMINA DEVE ESSERE DENUNCIATA AL PREFETTO, CHE PUO' ANNULLARLA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA, SE IL NOMINATO NON HA, OLTRE A QUELLI STABILITI DALL'ART. 17, I NECESSARI REQUISITI DI MORALITA' E COMPETENZA TECNICA, DI CUI ALL'ART. 21.

ART. 20.

I CONCORSI PER LA NOMINA DEL DIRETTORE E DEI MEDICI DI UN MANICOMIO PUBBLICO DEVONO ESSERE FATTI PER TITOLI SCIENTIFICI E PRATICI E GIUDICATI DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DI TRE MEMBRI, CIOE' DI UN PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PSICHIATRIA, COMPRESI I LIBERI DOCENTI, DI UN DIRETTORE DI MANICOMIO E DI UN COMPONENTE A SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDE IL MANICOMIO STESSO.

I MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI NON DEBBONO ESSERE PARENTI NE' AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO CIVILE DEI CONCORRENTI, E NON DEBBONO ESSERE INTERESSATI IN ALCUN MODO, NEANCHE INDIRETTO, NELLA GESTIONE DEL MANICOMIO.

ART. 21.

PER ESSERE AMMESSI AL CONCORSO PER LA NOMINA A DIRETTORE OCCORRE COMPROVARE DI POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17, E DI AVERE PRESTATO SERVIZIO IN MANICOMI OD IN CLINICHE PSICHIATRICHE PER NON MENO DI UN QUADRIENNIO.

PER IL CONCORSO A MEDICO BASTA COMPROVARE LA COMPETENZA TECNICA ACQUISTATA PER STUDI SPECIALI COMPIUTI O PER SERVIZI PRESTATI IN MANICOMI O IN CLINICHE PSICHIATRICHE.

ART. 22.

NEI MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI IL PERSONALE DI VIGILANZA, SOTTO QUALSIASI DENOMINAZIONE ESERCITI LE SUE FUNZIONI, CIOE' DI SORVEGLIANTI, CAPI INFERMIERI O SIMILI, DEVE ESSERE SCELTO FRA PERSONE CHE ABBIANO SPECIALI ATTITUDINI E ADEGUATA CULTURA, E CHE ABBIANO RIPORTATO L'ATTESTATO DI IDONEITA' ALLA QUALITA' DI SORVEGLIANTI, DI CUI ALL'ART. 24. LA NOMINA SARA' FATTA SU PROPOSTA DEL DIRETTORE.

POSSONO ANCHE ESSERE, SULLA PROPOSTA DEL DIRETTORE MEDESIMO, PROMOSSI AI GRADI SUDETTI GLI INFERMIERI, CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO PER TRE ANNI ALMENO, E SIENO STATI SPERIMENTATI CAPACI ALLE RELATIVE FUNZIONI.

ART. 23.

GLI INFERMIERI, SIA NEI MANICOMI PUBBLICI CHE PRIVATI, DEBBONO ESSERE DOTATI DI SANA COSTITUZIONE FISICA, RICONOSCIUTA CON APPOSITA VISITA MEDICA, AVER SERBATA BUONA CONDOTTA MORALE E CIVILE, SAPERE LEGGERE E SCRIVERE ED AVERE COMPIUTI 21 ANNI, SE MASCHI, E 18, SE FEMMINE.

L'AMMISSIONE IN SERVIZIO DI INFERMIERI MINORENNI NON PUO' AVVENIRE SE NON QUANDO LA RESPONSABILITA' DEI LORO ATTI SIA GARANTITA, AI SENSI DI LEGGE, DALLO ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' O DA CHI DI DIRITTO.

GLI INFERMIERI AVENTI I REQUISITI SOPRA INDICATI SONO ASSUNTI IN SERVIZIO SU PROPOSTA O PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE, NELLA QUALITA' DI PROVVISORI. COMPIUTO UN BIENNIO DI BUONA PROVA ED OTTENUTO L'ATTESTATO DI IDONEITA', DI CUI ALL'ART. 24, SONO NOMINATI EFFETTIVI.

ART. 24.

IL DIRETTORE DEL MANICOMIO, O PERSONALMENTE, O PER MEZZO DEI MEDICI DEL MANICOMIO STESSO DA LUI PRESCELTI, DEVE ISTITUIRE CORSI SPECIALI TEORICI-PRATICI PER LA ISTRUZIONE DEGLI INFERMIERI PROVVISORI ED EFFETTIVI E POSSIBILMENTE ANCHE PER LA FORMAZIONE DI UN BUON PERSONALE DI VIGILANZA.

E' IN FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI AMMETTERE A QUESTI CORSI ANCHE ESTRANEI.

IL DIRETTORE E' AUTORIZZATO A RILASCIARE ATTESTATI DI IDONEITA' RISPETTIVAMENTE AGLI INFERMIERI ED AGLI ASPIRANTI ALLA QUALITA' DI SORVEGLIANTI, CHE AVENDO FREQUENTATO IL CORSO NON ASSIDUITA', AVRANNO SUPERATO CON BUON ESITO

UN ESAME TEORICO-PRATICO FINALE, CHE SARA' DATO DAVANTI AD UNA COMMISSIONE COMPOSTA DEL MEDICO PROVINCIALE, DEL DIRETTORE MEDESIMO E DI UN DELEGATO DELL'AMMINISTRAZIONE.

GLI ATTESTATI DI IDONEITA' RILASCIATI IN UN MANICOMIO PUBBLICO SONO VALIDI PER L'AMMISSIONE IN QUALUNQUE ALTRO.

ART. 25.

IL MINISTRO DELL'INTERNO PUO', SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA, RILASCIARE ATTESTATI DI BENEMERENZA AI DIRETTORI E MEDICI DI MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI, I QUALI SI SIANO SPECIALMENTE SEGNALATI PER ATTITUDINE E ZELO NEL TENERE I CORSI DI CUI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 16 E 24.

ART. 26.

LA NOMINA DEI MEDICI, DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA E DEGLI INFERMIERI DEI MANICOMI PUBBLICI DIVENTA DEFINITIVA DOPO DUE ANNI DI ESPERIMENTO.

ART. 27.

IL LICENZIAMENTO DEI MEDICI DEVE ESSERE DELIBERATO ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL BIENNIO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE O DALLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE, O DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA.

TRASCORSO IL PERIODO DI ESPERIMENTO, LE AMMINISTRAZIONI PREDETTE NON POSSONO LICENZIARE IL MEDICO SE NON PER MOTIVI GRAVI CHE DEBONO ESSERGLI CONTESTATI IN ISCRITTO, CON INVITO A PRESENTARE, PURE IN ISCRITTO, NEL TERMINE DI GIORNI 15, LE SUE GIUSTIFICAZIONI.

LA RELATIVA DELIBERAZIONE MOTIVATA DOVRA' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON L'INTERVENTO ALMENO DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA, O DALLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE, O DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI COMPONENTI L'ASSEMBLEA CONSORZIALE O L'AMMINISTRAZIONE STESSA.

ART. 28.

AL DIRETTORE DEI MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESERCIZIO DELLA PIENA AUTORITA' SUL SERVIZIO INTERNO SANITARIO E DELL'ALTA SORVEGLIANZA SU QUELLO ECONOMICO PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE IL TRATTAMENTO DEI MALATI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE DIPENDENTE, SPETTA DI:

A) PROVVEDERE ALL'AMMISSIONE ED AL LICENZIAMENTO DEI MALATI, SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO;

B) SOPRAINTENDERE ALLA CURA FISICA E MORALE DEI RICOVERATI E REGOLARNE I RAPPORTI COLLE FAMIGLIE ED ESTERNI;

C) ORGANIZZARE TUTTI I SERVIZI DELLO STABILIMENTO, PROVOCANDO ALL'OCCORRENZA I PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MODO RISPONDENTE AGLI INTENTI DI ESSO E SOPRA TUTTO AL BENESSERE DEI RICOVERATI, ALL'IGIENE, ALLA SICUREZZA, AL DECORO DELL'ISTITUTO, IN CONFORMITA' DEI PROGRESSI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEI MANICOMI;

D) DISTRIBUIRE E REGOLARE LE FUNZIONI DEI MEDICI E DEL PERSONALE DI VIGILANZA E DEGLI INFERMIERI, IN MODO CHE CIASCUNO ABBAIA LA RESPONSABILITA' EFFETTIVA DEL RISPETTIVO UFFICIO;

E) VIGILARE A CHE TUTTO IL PERSONALE DELLO STABILIMENTO, IN OGNI RAMO DI SERVIZIO, ADEMPIA AI PROPRI DOVERI, ED ESERCITARE I POTERI DISCIPLINARI AFFIDATIGLI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI;

F) DENUNZIARE ALLE COMPETENTI AUTORITA' QUALSIASI FATTO ACCADUTO O ATTO COMPIUTO DA PERSONE ADDETTE ALLO STABILIMENTO, CHE CADA SOTTO LA SANZIONE DEL CODICE PENALE O DI ALTRE LEGGI VIGENTI;

G) SORVEGLIARE TUTTO CIO' CHE CONCERNE IL SERVIZIO ECONOMICO INTERNO.

ART. 29.

PER LE CASE DI SALUTE SPECIALI PRESSO GLI OSPEDALI CIVILI, DESTINATE ABITUALMENTE A SERVIRE DI RICOVERO AD UN NUMERO LIMITATO DI ALIENATI CRONICI E TRANQUILLI, LE FUNZIONI DI DIRETTORE POSSONO ESSERE ESERCITATE, AGLI EFFETTI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DAL DIRETTORE MEDICO DELL'OSPEDALE AL QUALE E' ANNESSA LA CASA DI SALUTE, OD, IN MANCANZA, DA CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI.

SE LA CASA DI SALUTE E' AFFIDATA AD UN MEDICO SPECIALISTA, QUESTI DEVE AVERE I REQUISITI CONTEMPLATI DALL'ART. 21 ED ESERCITA LE FUNZIONI, DI CUI NELL'ART. 28, MENO QUELLE INDICATE NELLA LETTERA G).

ART. 30.

NELLE SEZIONI DI OSPEDALI, CHE SONO COMPARTI DI OSSERVAZIONE PER ALIENATI, LA NOMINA DELLO SPECIALISTA DEVE ESSERE FATTA PER CONCORSO, COLLE NORME DEGLI ARTICOLI 19, 20 E 21. AD ESSO SPETTERANNO LE FUNZIONI, DI CUI ALL'ART. 28, MENO QUELLE INDICATE NELLA LETTERA G).

NELLE CLINICHE PSICHIATRICHE CHE FUNZIONANO DA COMPARTI DI OSSERVAZIONE TUTTE LE FUNZIONI, DI CUI NELL'ART. 28, SPETTERANNO AL DIRETTORE DELLA CLINICA.

ART. 31.

NEI MANICOMI PUBBLICI IL SERVIZIO ECONOMICO INTERNO E' AFFIDATO AD UN ECONOMO, A CUI SPETTA LA DIRETTA RESPONSABILITA' DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI, E CHE PRESTA LA PRESCRITTA CAUZIONE, NEI MODI E NELLA MISURA CHE VERRA' STABILITA COL REGOLAMENTO, DI CUI AL PRECEDENTE ART. 10.

IL DELEGATO O I DELEGATI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE, NEL CASO DI CUI ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO, INVIGILANO SU TUTTO L'ANDAMENTO AMMINISTRATIVO ECONOMICO E DISCIPLINARE DEL MANICOMIO E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ECONOMO.

QUANDO IL SERVIZIO ECONOMICO SIA MOLTO IMPORTANTE E COMPLESSO, SPECIALMENTE A CAUSA DELLA GESTIONE DI OPIFICI INTERNI O DI APPOSITE AZIENDE, E' DATA FACOLTA' ALLE AMMINISTRAZIONI DEI MANICOMI DI NOMINARE, OLTRE L'ECONOMO, UN CAPOTECNICO, E CIO' SENZA PREGIUDIZIO DELL'ALTA SORVEGLIANZA SPETTANTE AL DIRETTORE SUL SERVIZIO STESSO PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE IL TRATTAMENTO DEI MALATI, E FERMA RESTANDO ALL'ECONOMO LA FUNZIONE ESECUTIVA E CONTABILE DI CUI AL PRIMO COMMA.

IL REGOLAMENTO ORGANICO DETERMINERA' LE FUNZIONI DEL CAPO TECNICO.

ART. 32.

SPETTA AI MEDICI DI SEZIONE, OD A COLORO CHE NE HANNO LE FUNZIONI, LA CURA DEI MALATI E LA VIGILANZA E LA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO TECNICO E DISCIPLINARE NEI REPARTI RISPETTIVI.

ART. 33.

SPETTA AL PERSONALE DI VIGILANZA, SOTTO GLI ORDINI DEL DIRETTORE E DEI MEDICI, DI CURARE CHE DAGLI INFERMIERI E DAL PERSONALE DI SERVIZIO SIANO RIGOROSAMENTE OSSERVATE LE PRESCRIZIONI E GLI ORARI, E SIA MANTENUTA DESTA L'ATTIVITA' E LO ZELO DI ESSI, RIFERENDO AI SUPERIORI INTORNO ALLE EVENTUALI MANCANZE DEL PERSONALE ED A TUTTO CIO' CHE RIGUARDA I MALATI ED IL SERVIZIO.

ART. 34.

SPETTA AGLI INFERMIERI, SOTTO LA DIPENDENZA DEL DIRETTORE, DEI MEDICI E DEI CAPI INFERMIERI, DI SORVEGLIARE ED ASSISTERE I MALATI AFFIDATI A CIASCUNO DI ESSI; VIGILARE ATTENTAMENTE AFFINCHE' QUESTI NON NUOCCIANO A SE' E AGLI ALTRI, E SIA PROVVEDUTO AD OGNI LORO BISOGNO;

CURARE, PER QUANTO E' POSSIBILE, DI ADIBIRLI A QUELLE OCCUPAZIONI CHE DAI MEDICI FOSSERO INDICATE COME ADATTE ALL'INDOLE E ALLE ATTITUDINI DI CIASCUNO; ESEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI SUPERIORI PER LA BUONA MANUTENZIONE DEI LOCALI, DEGLI ARREDI, ECC., E RIFERIRE IMMEDIATAMENTE AI SUPERIORI STESSI TUTTO QUANTO CONCERNE I MALATI ED IL SERVIZIO.

RISPONDONO DEI MALATI LORO AFFIDATI E DELLA CUSTODIA DEGLI STRUMENTI IMPIEGATI PEL LAVORO.

NON POSSONO RICORRERE A MEZZI COERCITIVI SE NON IN CASI ECCEZIONALI COL PERMESSO SCRITTO DEL MEDICO. NEL CASO DI CONTRAVVENZIONE A QUESTO DIVIETO SONO SOGGETTI AD UNA PENA PECUNIARIA ESTENSIBILE A L. 100, SENZA PREGIUDIZIO DELLE MAGGIORI RESPONSABILITA' IN CUI POTESSERO INCORRERE A' TERMINI DI LEGGE.

NELL'ADEMPIMENTO DEI LORO DOVERI DEBBONO AVERE SEMPRE PRESENTI LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 371, 375, 386, 390, 391 E 477 DEL CODICE PENALE.

COPIA A STAMPA DI QUESTI DEVE ESSERE COSTANTEMENTE TENUTA AFFISSA IN CIASCUNO DEI REPARTI DEL MANICOMIO.

ART. 35.

IL SERVIZIO MEDICO, DI INFERMIERI E DI VIGILANZA NON DEVE MANCARE NE' DI GIORNO E NE' DI NOTTE E DEVE ESSERE ASSICURATO NEI MODI E COI TURNI DA STABILIRSI NEI REGOLAMENTI SPECIALI, PROVVEDENDO A CHE TUTTO IL PERSONALE DI ASSISTENZA ABBAIA IL NECESSARIO RIPOSO.

CAPO III.

AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO

ART. 36.

L'AMMISSIONE DEGLI ALIENATI IN UN MANICOMIO O LA CURA IN UNA CASA PRIVATA, CHE NON SIA QUELLA DELLO ALIENATO O DELLA SUA FAMIGLIA, DEV'ESSERE CHIESTA DAI PARENTI NELL'ORDINE IN CUI SONO TENUTI AGLI ALIMENTI, AI TERMINI DELL'ART. 142 DEL CODICE CIVILE, OVVERO DAI TUTORI, PROTUTORI O CURATORI.

ART. 37.

LA DOMANDA PER RICOVERO IN UN MANICOMIO, O PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA CURA IN UNA CASA PRIVATA D'UN ALIENATO, DEVE ESSERE PRESENTATA AL PRETORE O ALL'AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA E FIRMATA DA CHI LA PRODUCE E PORTARE L'INDICAZIONE DEL DOMICILIO, DELLA CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE E DEI SUOI RAPPORTI CON LO ALIENATO, E IL VISTO DEL SINDACO DEL COMUNE DOVE QUESTI DIMORA.

INSIEME CON LA DOMANDA, LE PERSONE INDICATE NELL'ART. 36 DEBBONO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO, E, SE NON TRATTASI DI CASO D'URGENZA, L'ATTO DI NOTORIETA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

ART. 38.

IL CERTIFICATO MEDICO DEVE ESSERE RILASCIATO DA UN MEDICO ESERCENTE NON VINCOLATO DA LEGAMI DI PARENTELA, ENTRO IL QUARTO GRADO CIVILE, COL MALATO, O COL DIRETTORE O PROPRIETARIO DEL MANICOMIO, NE' APPARTENENTE AL MANICOMIO STESSO, O ALLA CASA DI SALUTE AVENTE REPARTI ANCHE PER ALIENATI.

ART. 39.

IL CERTIFICATO MEDICO DEVE ATTESTARE:

A) L'INDOLE DELLA INFERMITA' MENTALE, INDICANDO I SINTOMI, L'ORIGINE, IL DECORSO DI ESSA;

B) I FATTI SPECIFICI ENUNCIATI IN MODO CHIARO E PARTICOLAREGGIATO, DAI QUALI SI DEDUCA LA MANIFESTA TENDENZA DELL'INDIVIDUO A COMMITTERE VIOLENZA CONTRO SE' STESSO O CONTRO GLI ALTRI OD A RIUSCIRE DI PUBBLICO SCANDALO;

C) LA NECESSITA' DI RICOVERARE IL MALATO NEL MANICOMIO, ATTESTANDO, OVE OCCORRA, LA NECESSITA' DELL'IMMEDIATO RICOVERO D'URGENZA;

D) LA POSSIBILITA' DI TRASPORTARE L'ALIENATO AL MANICOMIO PER LE CONDIZIONI FISICHE IN CUI SI TROVA SENZA GRAVE NUCUMENTO DELLA SUA SALUTE.

IL CERTIFICATO DEVE ESSERE RILASCIATO IN DUPLICE COPIA, UNA PER USO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA E L'ALTRA PER USO DEL DIRETTORE DEL MANICOMIO, A NORMA DEGLI ARTICOLI SEGUENTI.

ART. 40.

L'ATTO DI NOTORIETA' DEVE ESSERE RICEVUTO DAL PRETORE, O, NEI COMUNI CHE NON SONO SEDE DI PRETURA, DAL SINDACO, E DEVE RISULTARE DALLE DEPOSIZIONI GIURATE DI QUATTRO TESTIMONI CHE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE, SIANO RICONOSCIUTI COME PERSONE PROBE E DEGNE DI FEDE, E SIANO ESTRANEI ALLA FAMIGLIA DELL'ALIENATO, MA POSSIBILMENTE DIMORANTI IN PROSSIMITA' DELLA CASA DI QUEST'ULTIMO.

L'ATTO DI NOTORIETA' DEVE ESSENZIALMENTE RIGUARDARE I FATTI SPECIFICI DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE E LE CIRCOSTANZE CHE FANNO RITENERE LO STATO DI ALIENAZIONE MENTALE DELL'INDIVIDUO.

ART. 41.

IL CERTIFICATO MEDICO E L'ATTO DI NOTORIETA' NON SONO PIU' VALIDI SE PRESENTATI DOPO QUINDICI GIORNI DALLA LORO DATA.

ART. 42.

L'AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA, APPENA VIENE A CONOSCENZA IN SE-

GUI TO A DENUNCIA OD ALTRIMENTI DI UN CASO DI ALIENAZIONE MENTALE, SE SCORGE IN ESSO L'ASSOLUTA URGENZA DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE SENZA ATTENDERE L'AUTORIZZAZIONE DEL RICOVERO PROVVISORIO DAL PRETORE, DISPONE, CON ORDINANZA MOTIVATA, IL RICOVERO PROVVISORIO STESSO IN BASE AL CERTIFICATO MEDICO ED IN CONFORMITA' DEL 3/A COMMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

ART. 43.

IL PRETORE DEL MANDAMENTO DOVE TROVASI L'ALIENATO EMETTE L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL RICOVERO DI ESSO IN VIA PROVVISORIA NEL MANICOMIO, QUALORA DAL CERTIFICATO MEDICO RISULTI CHE POSSA ESSERE TRASPORTATO.

QUANDO DAL CERTIFICATO MEDICO RISULTA CHE L'ALIENATO NON PUO' ESSERE TRASPORTATO PER LE CONDIZIONI FISICHE IN CUI SI TROVA, IL PRETORE SOSPENDE L'EMMISSIONE DELL'ORDINANZA DI RICOVERO PROVVISORIO, MANDANDO AL SINDACO DEL LUOGO OVE RISIEDA L'ALIENATO DI DARE LE DISPOSIZIONI OPPORTUNE PERCHE' SIANO EVITATI EVENTUALI PERICOLI ALL'ALIENATO ED AGLI ALTRI, SINO A CHE SIA ACCERTATO, CON ALTRO CERTIFICATO MEDICO, CHE POSSA ESSERE TRASPORTATO, IN SEGUITO A CHE IL PRETORE EMETTE L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL RICOVERO PROVVISORIO.

IL SINDACO CHE NON OTTEMPERI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE CAPOVERSO E' SOGGETTO AD UNA PENA PECUNIARIA ESTENSIBILE A LIRE TRECENTO.

ART. 44.

SULLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CURA IN CASE PRIVATE, LE QUALI RISULTINO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 13 A 16 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL PROCURATORE DEL RE PROVVEDE IN VIA PROVVISORIA.

IL TRIBUNALE, PRIMA DI EMETTERE L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE, DEVE ACCERTARE, COI MEZZI CHE RITIENE OPPORTUNI, LO STATO DI ALIENAZIONE MENTALE.

ART. 45.

CONTEMPORANEAMENTE ALLA AUTORIZZAZIONE DEL RICOVERO IN VIA PROVVISORIA IL PRETORE, E RISPETTIVAMENTE IL PROCURATORE DEL RE, ASSUNTE SOMMARIE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE ECONOMICA DELL'ALIENATO E SUI SUOI RAPPORTI DI FAMIGLIA, PROVVEDE, OVE NE SIA IL CASO, ALLA CUSTODIA PROVVISORIA DEI BENI DI LUI MEDIANTE L'APPOSIZIONE D'UFFICIO DEI SIGILLI NELLE FORME PRESCRITTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE O CON LA NOMINA DI UN SEMPLICE CUSTODE O IN QUELL'ALTRO MODO CHE RITENGA PIU' CONVENIENTE. SE L'ALIENATO NON E' DEL MANDAMENTO, O HA AZIENDE E BENI FUORI DEL MANDAMENTO, PROVOCA SUBITO ANALOGHI PROVVEDIMENTI DAL PRETORE O DAI PRETORI LOCALI.

QUANDO L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA ORDINA IL RICOVERO DI URGENZA A' TERMINI DELL'ART. 2, COMMA 3/A, DELLA LEGGE, PROVVEDE ALLA CUSTODIA MOMENTANEA DEI BENI DELL'ALIENATO NEI MODI CHE STIMA PIU' CONVENIENTI, PROVOCANDO AL PIU' PRESTO I PROVVEDIMENTI DEL PRETORE.

IL DIRETTORE DEL MANICOMIO E' OBBLIGATO A DENUNZIARE ALL'AUTORITA' CHE HA EMESSO L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA TUTTI I VALORI CHE AVESSE SECO L'ALIENATO AL MOMENTO DEL SUO INGRESSO NEL MANICOMIO.

ART. 46.

L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL RICOVERO PROVVISORIO IN UN MANICOMIO, SE EMESSA DAL PRETORE, E' COMUNICATA COI RELATIVI DOCUMENTI ALL'AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA, LA QUALE IN OGNI CASO PROVVEDE ALL'INVIO ED ALL'ACCOMPAGNAMENTO DELL'ALIENATO AL MANICOMIO DESTINATO AD ACCOGLIERE GLI ALIENATI POVERI DELLA PROVINCIA.

QUANDO NON SI TRATTI DI FAMIGLIA POVERA, IL TRASPORTO HA LUOGO A SPESE DELLA FAMIGLIA, E RISPETTIVAMENTE DELLE PERSONE TENUTE A PRESTARE ALL'ALIENATO GLI ALIMENTI, AI TERMINI DELL'ART. 142 DEL CODICE CIVILE, ALL'ISTITUTO PRESCELTO DALLA FAMIGLIA. QUANDO QUESTA LO DOMANDI, O SIA RICHIESTO DA RAGIONI DI URGENZA, PROVVEDE AL TRASPORTO L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

LE SPESE DEL TRASPORTO SONO ANTICIPATE, OVE OCCORRA, DAL COMUNE.

L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA INVIA AL DIRETTORE DEL MANICOMIO L'ORDINANZA DI RICOVERO PROVVISORIO COI RELATIVI DOCUMENTI. IL DIRETTORE DEL MANICOMIO DA' AVVISO DEL DISPOSTO RICOVERO PROVVISORIO AL PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE, SE SI TRATTA DI ALIENATO POVERO.

ART. 47.

A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MANICOMI PUBBLICI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI INTERESSATE, IL SINDACO DEVE TRASMETTERE AD ESSI I SEGUENTI DOCUMENTI IN CARTA LIBERA, PER USO INTERNO DI UFFICIO, PER CIASCUN ALIENATO:

A) SITUAZIONE DI FAMIGLIA, IN CUI DEBONO ESSERE COMPRESI ANCHE I PARENTI INDICATI DALL'ART. 142 DEL CODICE CIVILE; B) CERTIFICATO RELATIVO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ALIENATO E DI CIASCUNO DEI PARENTI DI LUI, CONTEMPLATI DAL CITATO ART. 142.

A TALE CERTIFICATO DEBONO ESSERE UNITI QUELLO DELL'AGENTE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'ESATTORE, RELATIVI A TUTTE LE MENZIONATE PERSONE, DA RILASCIARSI SU RICHIESTA DEL SINDACO STESSO.

IN CASO DI OMISSIONE O DI INGIUSTIFICATO RITARDO OLTRE I TRENTA GIORNI, OVVERO DI ATTESTAZIONI INCOMPLETE OD INESATTE, I SINDACI, GLI AGENTI DELLE IMPOSTE O GLI ESATTORI SONO SOGGETTI ALLA AMMENDA DA L. 10 A L. 50, SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI RICORRERE AL PREFETTO PERCHE' PROVVEDA DI UFFICIO A CARICO DI CHI DI RAGIONE, AI TERMINI DELLA LEGGE COMUNALE.

ART. 48.

PER GLI ALIENATI ESTERI TIENE LUOGO DEI DOCUMENTI PRESCRITTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE UN ATTESTATO DEL CONSOLE DELLO STATO CUI L'ALIENATO APPARTIENE, NEL QUALE SIANO INDICATE, CON LA MAGGIORE PRECISIONE CHE SARA' POSSIBILE, NOME, COGNOME, PATERNITA', ETA', LUOGO DI NASCITA E DI DOMICILIO, PROFESSIONE, CONDIZIONI ECONOMICHE E DI FAMIGLIA DELL'ALIENATO.

ART. 49.

DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE CHE DEVE ESSERE IL PIU' BREVE POSSIBILE E NON ECCEDERE I QUINDICI GIORNI, IL DIRETTORE DEL MANICOMIO TRASMETTE AL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE IL MANICOMIO STESSO, UNA RELAZIONE CIRCA LA NATURA E IL GRADO DELLA MALATTIA, ESPRIMENDO IL PROPRIO GIUDIZIO SE L'AMMALATO SI TROVI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE, E DEBBA ESSERE QUINDI TRATTENUTO IN UN MANICOMIO, OVVERO SE, TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI INDICATE AL COMMA 1/A DELL'ART. 6, DEBBA ESSERE TRASFERITO NEL RIPARTO SPECIALE O NEGLI ISTITUTI INDICATI NEL DETTO ARTICOLO, O AFFIDATO A PERSONA PRIVATA, QUALORA PER IL SUO STATO DI FAMIGLIA NON POSSA ESSERE MANTENUTO E VIGILATO A DOMICILIO.

NEI CASI ECCEZIONALI IN CUI IL DIRETTORE NON CREDA DI POTER EMETTERE IL GIUDIZIO ENTRO IL TERMINE SUDETTO, NE COMUNICA LE RAGIONI AL PROCURATORE DEL RE, CHIEDENDO UNA PROROGA, CHE NON POTRA' ECCEDERE ALTRI QUINDICI GIORNI.

ART. 50.

IL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE IL MANICOMIO, SU ISTANZA DEL PROCURATORE DEL RE, PROVVEDENDO IN CAMERA DI CONSIGLIO, FATTE LE INDAGINI CHE CREDE NECESSARIE, EMETTE IL DECRETO CHE ORDINA L'IMMEDIATO LICENZIAMENTO DI QUELLI CHE SONO RISULTATI NON AFFETTI DA ALIENAZIONE MENTALE O AFFETTI DA DEFICIENZA MENTALE IN GRADO TALE DA NON RENDERE NECESSARIO IL RICOVERO; DI COLORO CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE AUTORIZZA IL DEFINITIVO RICOVERO NEL MANICOMIO; DEGLI ALTRI AUTORIZZA IL RICOVERO NEI REPARTI SPECIALI O NEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ARTICOLO 6, O IL MANTENIMENTO E VIGILANZA A DOMICILIO O LA CONSEGNA A PERSONA PRIVATA, SECONDO CHE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PARRA' PIU' OPPORTUNO DISPORRE CON LE MODALITA' STABILITE DALL'ART. 61.

CON LO STESSO DECRETO IL TRIBUNALE NOMINA, OVE OCCORRA, UN AMMINISTRATORE PROVVISORIO PER L'ALIENATO.

IL PROCURATORE DEL RE COMUNICA CON L'ORDINANZA DEL RICOVERO DEFINITIVO, COI RELATIVI DOCUMENTI, AL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE HA DOMICILIO L'ALIENATO.

NEI CASI DI INDIVIDUI RICONOSCIUTI NON ALIENATI, IL DIRETTORE POTRA' DIMETTERLI IN VIA PROVVISORIA COLLE NORME DI CUI ALL'ART. 64.

ART. 51.

QUANDO VI SIA DOMANDA DEI PARENTI, IL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE HA DOMICILIO L'ALIENATO, IN BASE AGLI ARTICOLI 326 E 339 DEL CODICE CIVILE, ED ENTRO IL TERMINE CHE REPUTA OPPORTUNO, TENUTO CONTO DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI FAMIGLIA ED ECONOMICHE DELL'INDIVIDUO, PROVOCA I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CIRCA LA TUTELA E LA CURA DELLA PERSONA E DEI BENI DI CHI SIA DICHIARATO COLPITO DA ALIENAZIONE MENTALE.

ART. 52.

DEI DECRETI DEL TRIBUNALE E' DATA, A CURA DEL PROCURATORE DEL RE IMMEDIATA PARTECIPAZIONE AL DIRETTORE DEL MANICOMIO ED AL PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE

IL MANICOMIO HA SEDE.

ART. 53.

QUANDO INDIVIDUI MAGGIORENNI, AVENDO COSCIENZA DEL PROPRIO STATO DI ALIENAZIONE PARZIALE DI MENTE, CHIEGGANO DI ESSERE RICOVERATI IN UN MANICOMIO, IL DIRETTORE, IN CASO DI ASSOLUTA URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PUO' RICEVERLI PROVVISORIAMENTE IN OSSERVAZIONE, DANDONE AVVISO ENTRO VENTIQUATTRORE AL PROCURATORE DEL RE SALVO A RIFERIRGLI, A TERMINI DEL PRECEDENTE ART. 49, PEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE, COME NEI CASI ORDINARI, ED ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL DIRETTORE CHE OMETTA O RITARDI DI DARE L'AVVISO AL PROCURATORE DEL RE, E' SOGGETTO AD UNA PENA PECUNIARIA ESTENSIBILE A LIRE TRECENTO.

ART. 54.

IL DIRETTORE DEL MANICOMIO DEVE SEMPRE AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL PROCURATORE DEL RE DELL'AVVENUTA AMMISSIONE PROVVISORIA, NONCHE' DEL TRASFERIMENTO DI UN ALIENATO DA UN MANICOMIO ALL'ALTRO.

ART. 55.

PER GLI ALIENATI NAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ESTERO E PER GLI ALIENATI STRANIERI INVIATI NEI MANICOMI ITALIANI PER ESSERVI CURATI, IL RICOVERO PROVVISORIO HA LUOGO PER ORDINE E CURA DELL'AUTORITA' DI P. S. IN BASE AL CERTIFICATO MEDICO.

ART. 56.

PER GLI ALIENATI NON REGNICOLI, IL PROCURATORE DEL RE, L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E IL DIRETTORE DEL MANICOMIO DEBBONO, A SECONDA DEI CASI E DELLA RISPETTIVA COMPETENZA, FARE LE OCCORRENTI PARTECIPAZIONI AL CONSOLE DELLO STATO CUI CIASCUNO DI QUELLI APPARTIENE.

ART. 57.

IL DIRETTORE E I MEDICI DI UNA CASA DI SALUTE PER MALATTIE NERVOSE, NELLA QUALE ESISTANO ANCHE REPARTI PER ALIENATI, NON POSSONO TRASFERIRE UN MALATO NEI REPARTI DEGLI ALIENATI SE NON COLL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE E DI QUELLE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CHIUNQUE CONTRAVVENGA A TALE DIVIETO E' SOGGETTO AD UNA PENA PECUNIARIA DA L. 300 A L. 1000, SENZA PREGIUDIZIO DELLE PENE MAGGIORI SANCITE DAL CODICE PENALE, E SALVI I PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO AI TERMINI DELLA LEGGE COMUNALE E DI QUELLA SULLA SANITA' PUBBLICA.

CAPO IV.

ASSISTENZA, CURA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENATI

ART. 58.

DURANTE I PERIODO DI OSSERVAZIONE I RICOVERATI NEI MANICOMI DEBBONO ESSERE TENUTI COSTANTEMENTE NELL'APPOSITO LOCALE PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

PER L'INFRAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE, NON GIUSTIFICATA DA ASSOLUTA NECESSITA', IL DIRETTORE E' SOTTOPOSTO AD UNA PENA PECUNIARIA DA L. 20 A L. 100.

ART. 59.

L'AMMINISTRAZIONE ED I DIRETTORI DI MANICOMI NON POSSONO RILASCIARE CERTIFICATI DI DEGENZA DEI MALATI SE NON IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, CHE ABBA RICONOSCIUTI I GIUSTI MOTIVI DELLA RICHIESTA.

ART. 60.

NEI MANICOMI DEBBONO ESSERE ABOLITI O RIDOTTI AI CASI ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALI I MEZZI DI COERCIZIONE DEGLI INFERMI E NON POSSONO ESSERE USATI SE NON CON L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DIRETTORE O DI UN MEDICO DELL'ISTITUTO.

TALE AUTORIZZAZIONE DEVE INDICARE LA NATURA E LA DURATA DEL MEZZO DI COERCIZIONE.

L'AUTORIZZAZIONE INDEBITA DELL'USO DI DETTI MEZZI RENDE PASSIBILI COLORO CHE NE SONO RESPONSABILI DI UNA PENA PECUNIARIA DA L. 300 A L. 1000, SENZA PREGIUDIZIO DELLE MAGGIORI PENE COMMUNATE DAL CODICE PENALE.

L'USO DEI MEZZI DI COERCIZIONE E' VIETATO NELLA CURA IN CASE PRIVATE. CHI CONTRAVVIENE A TALE DISPOSIZIONE E' SOGGETTO ALLA STESSA PENA STABILITA DAL

COMMA PRECEDENTE.

ART. 61.

CON DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE, PER GLI ALIENATI A CARICO DELLA PROVINCIA, E PER GLI ALTRI SOPRA DOMANDA DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA', DEL TUTORE O DEL CURATORE O DEL PROCURATORE DEL RE, IL QUALE ANCHE NEGLI ALTRI CASI DEVE DARE IL SUO CONSENSO, O, IN CASO DI CONTESTAZIONE, PER DECRETO DEL TRIBUNALE, L'ALIENATO PUO' ESSERE TRASFERITO DA UN MANICOMIO ALL'ALTRO.

IN TAL CASO IL DIRETTORE DEL MANICOMIO, DA CUI PROVIENE L'ALIENATO DEVE TRASMETTERE A QUELLO DEL MANICOMIO IN CUI E' TRASFERITO, UNA SPECIALE RELAZIONE MEDICA, DA LUI FIRMATA, E COPIA CONFORME, AUTENTICATA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' DAL DIRETTORE STESSO, DEI DOCUMENTI IN BASE AI QUALI FU AUTORIZZATO IL RICOVERO DEFINITIVO.

ART. 62.

IN QUALUNQUE TEMPO IL DIRETTORE DEL MANICOMIO PUO' FARE TRASFERIRE NEI REPARTI SPECIALI O PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO NEGLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 6, DEGLI ALIENATI CHE RICONOSCA TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DA QUELLE DISPOSIZIONI, OSSERVANDO, QUANTO AGLI ISTITUTI SUDETTI, LE DISPOSIZIONI DEL 2/A COMMA DELL'ARTICOLO 61.

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PUO' DISPORRE CHE SIANO CONSEGNATI ALLA FAMIGLIA, A PARENTI O AD ESTRANEI I MENTECATTI CONTEMPLATI NELL'ART. 6, CORRISPONDENDO, QUANDO ESSI SIANO POVERI, UNA RETTA NELLA MISURA SEMPRE INFERIORE ALLA DIARIA DI DEGENZA, DA DETERMINARSI CASO PER CASO, ED AVVERTENDONE IL PROCURATORE DEL RE E L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

QUALORA LA FAMIGLIA O I CONSEGNATARI TRASCURINO IN QUALSIASI MODO LA CUSTODIA E LA CURA DEL MENTECATTO, L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA NE AVVERTE L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.

ART. 63.

IN OGNI MANICOMIO DEVE ESSERE TENUTO:

A) UN REGISTRO NOMINATIVO, A FORMA DI RUBRICA ALFABETICA, DI TUTTI I RICOVERATI;

B) UN FASCICOLO PERSONALE PER CIASCUN RICOVERATO, NEL QUALE DEBONO ESSERE CONSERVATI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMISSIONE, I PROVVEDIMENTI, LE COMUNICAZIONI E LA CORRISPONDENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DI QUELLA AMMINISTRATIVA E DELLA FAMIGLIA, LA DIAGNOSI E IL RIASSUNTO MENSILE DELLE CONDIZIONI DELL'ALIENATO, E GLI ATTI RELATIVI AL LICENZIAMENTO DI ESSO PER GUARIGIONE OD IN ESPERIMENTO O PER ALTRA CAUSA;

C) UN REGISTRO IN CUI SIANO INDICATI GIORNO PER GIORNO, I MALATI A CUI SONO STATI APPLICATI I MEZZI DI COERCIZIONE; D) UN ELENCO DEI MALATI DIMESSI IN VIA DI ESPERIMENTO, PEI QUALI NON SIA STATO EMESSE IL DECRETO DI LICENZIAMENTO DEFINITIVO;

E) UN ELENCO DEI MALATI AFFIDATI A CASE PRIVATE.

CAPO V.

LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI

ART. 64.

QUANDO IL DIRETTORE RITIENE CHE L'ALIENATO SIA GUARITO, LO LICENZIA IN VIA DI PROVA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DANDONE AVVISO AL PROCURATORE DEL RE ED ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL LICENZIAMENTO NON E' DEFINITIVO SE NON QUANDO INTERVENGA IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, GIUSTA IL DISPOSTO DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE. A TALE UOPO IL DIRETTORE, INSIEME CON LA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA, TRASMETTE UNA RELAZIONE SULLO STATO DEL LICENZIATO CHE EGLI RITIENE GUARITO, AL PROCURATORE DEL RE, IL QUALE, OVE NULLA OSTI, PROVOCA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IL LICENZIAMENTO DEFINITIVO, CHE DEVE ESSERE EMANATO DI URGENZA.

ART. 65.

PERCHE' SIA EFFETTUATO IL LICENZIAMENTO PREVISTO NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL DIRETTORE POTRA', SECONDO I CASI, O INVITARE LA FAMIGLIA DEL GUARITO, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DEL SINDACO DEL COMUNE CUI APPARTIENE, A RITIRARE IL RICOVERATO ENTRO UN TERMINE CONGRUO, PROPORZIONATO ALLA

DISTANZA DEL COMUNE STESSO DAL MANICOMIO, OVVERO FARE ACCOMPAGNARE IL RICOVERATO AL PROPRIO DOMICILIO, OVVERO, QUANDO NON ESISTE PIU' LA FAMIGLIA, O QUESTA SI RIFIUTI DI RICEVERLO, POTRA' AFFIDARLO ALLA AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, PERCHE' PROVVEDA AL RIMPATRIO E AL COLLOCAMENTO DI ESSO.

ART. 66.

IL DIRETTORE PUO', IN VIA DI ESPERIMENTO, CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA L'ALIENATO CHE ABBA RAGGIUNTO TAL GRADO DI MIGLIORAMENTO DA POTERE ESSERE CURATO A DOMICILIO, AVVISANDONE CONTEMPORANEAMENTE IL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE HA SEDE IL MANICOMIO, L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA ED IL SINDACO DEL COMUNE CUI APPARTIENE.

SE LA FAMIGLIA SI RIFIUTI DI RICEVERE L'ALIENATO LICENZIATO IN VIA DI ESPERIMENTO, IL DIRETTORE NE INFORMA IL PROCURATORE DEL RE, IL QUALE PROVVEDE IMMEDIATAMENTE ALLA NOMINA DI UNA PERSONA INCARICATA DI PRENDERE CURA DELL'ALIENATO IN VIA DI GUARIGIONE. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CORRISPONDE, OVE OCCORRA, A TALE PERSONA UNA CONGRUA RETTA PEL MANTENIMENTO E LA CURA DELL'ALIENATO.

UGUALE RETTA POTRA' ESSERE CORRISPOSTA ALLA FAMIGLIA CHE NON ABBA MEZZI SUFFICIENTI PER LA CURA E IL SOSTENTAMENTO DI ESSO.

DURANTE L'ESPERIMENTO LA FAMIGLIA DEVE INVIARE OGNI QUATTRO MESI, PER MEZZO DEL SINDACO, AL DIRETTORE UN CERTIFICATO MEDICO SULLA STATO DELL'AMMALATO.

QUANDO IL DIRETTORE DICHIARI CHE L'AMMALATO IN ESPERIMENTO E' GUARITO, NE DA' AVVISO AL PROCURATORE DEL RE, PERCHE' PROVOCHI IL DECRETO DI LICENZIAMENTO DEFINITIVO.

VERIFICANDOSI DURANTE L'ESPERIMENTO LA NECESSITA' DEL RITORNO DEL MALATO AL MANICOMIO, QUESTI VI E' RIAMMESSO IN BASE A SEMPLICE CERTIFICATO MEDICO. IL DIRETTORE DEVE SUBITO INFORMARE IL PROCURATORE DEL RE, INVIANDOGLI COPIA AUTENTICA DEL DETTO CERTIFICATO.

IL DIRETTORE CHE OMETTE O RITARDA DI DARE AL PROCURATORE DEL RE L'AVVISO DI CUI NEL CAPOVERSO PRECEDENTE, INCORRERA' IN UNA PENA PECUNIARIA DA L. 50 A L. 300.

ART. 67.

VERIFICANDOSI NEGLI ALIENATI AFFIDATI ALLA CURA IN CASE PRIVATE LA NECESSITA' DEL RITORNO DEL MALATO NEL MANICOMIO, IL DIRETTORE POTRA' RIAMMETTERLO, SALVO A DARNE SUBITO AVVISO AL PROCURATORE DEL RE ED ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

PER GLI ALIENATI AFFIDATI A CASE PRIVATE CHE SIANO GUARITI, O IN CONDIZIONE DI ESSERE CONSEGNATI ALLE FAMIGLIE IN VIA DI ESPERIMENTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI.

ART. 68.

LA CONSEGNA DELL'ALIENATO, NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA, A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DEVE ESSER FATTA A CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' SU DI ESSO, AL TUTORE O AL CURATORE.

CHIUNQUE, ESSENDOSI OBBLIGATO, SI RIFIUTI DI RICEVERE UN ALIENATO NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 49, 50, 62 E 66 E' SOGGETTO AD UNA PENA PECUNIARIA DA L. 100 A L. 1000.

ART. 69.

QUANDO LA FAMIGLIA VOGLIA RITIRARE UN ALIENATO NON GUARITO, CHE HA ANCORA BISOGNO DI CURA E CUSTODIA, IL DIRETTORE, CHE NON CREDI DI RILASCIARLO IN ESPERIMENTO SOTTO LA SUA RESPONSABILITA', NON PUO' FARNE LA CONSEGNA SE NON IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE, CHE IL TRIBUNALE CONCEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO, SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO, DOPO DI AVER ACCERTATO CHE CONCORRONO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CURA E CUSTODIA DELL'ALIENATO.

DELL'ESEGUITA CONSEGNA IL DIRETTORE DA' IMMEDIATO AVVISO AL PROCURATORE DEL RE ED ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 70.

QUALUNQUE CITTADINO PUO' RECLAMARE CONTRO UN RICOVERO RITENUTO INDEBITO E CHIEDERNE LA CESSAZIONE.

L'ISTANZA PUO' ESSERE PRESENTATA TANTO AL DIRETTORE DEL MANICOMIO QUANTO AD ALTRA AUTORITA' PUBBLICA, E CHI LA RICEVE E' IN OBBLIGO DI RIMETTERLA SENZA RITARDO AL PROCURATORE DEL RE.

IL TRIBUNALE, SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO E IL DIRETTORE DEL MANICOMIO,

DECIDE IN CAMERA DI CONSIGLIO IN BASE ALLE INFORMAZIONI E ALLE PERIZIE CHE AVRA' REPUTATE NECESSARIE ALL'UOPO.

IL DIRETTORE DEL MANICOMIO E QUALUNQUE ALTRA PERSONA RIVESTITA DI AUTORITA', CHE OMETTA DI INVIARE AL PROCURATORE DEL RE L'ISTANZA RICEVUTA, INCORRE NELLA PENA PECUNIARIA DA 100 A 500 LIRE, SENZA PREGIUDIZIO DELLE MAGGIORI PENE COMMUNATE NEL CODICE PENALE.

ART. 71.

EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IL DECRETO DI DEFINITIVO LICENZIAMENTO, IL PROCURATORE DEL RE PROVOCHERA' IL GIUDIZIO PER LA REVOCA DELL'INTERDIZIONE O DELL'INABILITAZIONE.

CAPO VI.

COMPETENZA DELLE SPESE

ART. 72.

CIASCUNA PROVINCIA DEL REGNO ADEMPIE ALL'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DEGLI ALIENATI POVERI, PROVVEDENDO AL RICOVERO DI ESSI, SIA IN MANICOMI PROPRI, SIA, IN SEGUITO A SPECIALI CONVENZIONI, IN MANICOMI PUBBLICI O PRIVATI, SALVO L'EVENTUALE RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE, SECONDO LE NORME CONTENUTE NEL CAPO VII DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

QUANDO SI PROVVEDA A TALE OBBLIGO AVVALENDOSI DI UN MANICOMIO ESISTENTE FUORI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, SULLA RELATIVA CONVENZIONE DEVE ESSERE PREVIAMENTE SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA'; IL QUALE DEVE MOTIVARE IL SUO PARERE, TENENDO CONTO DELLA DISTANZA, DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' E DEL NUMERO DEGLI ALIENATI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DEL MANICOMIO PRESCELTO.

LA PROVINCIA, CHE NON HA MANICOMIO PROPRIO, DEVE NOTIFICARE A TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA STESSA QUALE MANICOMIO E' DESTINATO DA ACCOGLIERE GLI ALIENATI POVERI.

ART. 73.

CIASCUNA PROVINCIA E' OBBLIGATA A PROVVEDERE AL RICOVERO DI TUTTI GLI ALIENATI CHE SI TROVINO NEL TERRITORIO RISPETTIVO, BENCHE' APPARTENENTI AD ALTRE PROVINCE.

IN TALI CASI E SEMPRECHE' UN ALIENATO, PER RAGIONI URGENTI DI ORDINE O DI MORALITA' PUBBLICA, VENGA RICOVERATO IN UN MANICOMIO DIVERSO DA QUELLO DI CUI SI AVVALE LA PROVINCIA ALLA QUALE INCOMBE LA SPESA PEL MANTENIMENTO DI ESSO, LA PROVINCIA MEDESIMA E' TENUTA A RIMBORSARE, A QUELLA CHE LE HA ANTICIPATE, LE SPESE RELATIVE, MA PUO' FAR TRASFERIRE, A SUE SPESE, NEL PROPRIO MANICOMIO, L'ALIENATO, PURCHE' QUESTI SIA IN CONDIZIONI DI SALUTE TALI DA POTER SOPPORTARE IL VIAGGIO.

E' SEMPRE FATTO SALVO ALLA PROVINCIA, CHE SOPPORTA LA SPESA DI MANTENIMENTO DI UN ALIENATO, IL DIRITTO DI FARSENE RIMBORSARE DAL MEDESIMO O DAI PARENTI DI ESSO CHE FOSSERO IN GRADO DI FARLO, OSSERVANDO L'ORDINE STABILITO DALL'ART. 142 DEL CODICE CIVILE.

ART. 74.

LE SPESE, A CARICO DELLA PROVINCIA, PER RICONDURRE IN FAMIGLIA L'ALIENATO GUARITO, COMPREDONO ANCHE QUELLE PER IL VIAGGIO DELLA PERSONA INCARICATA DAL DIRETTORE DELL'ACCOMPAGNO O DELLA PERSONA DI FAMIGLIA CHE FOSSE INVITATA A RITIRARE IL RICOVERATO.

ART. 75.

LE SPESE PEL TRASPORTO DEGLI ALIENATI ESTERI AL MANICOMIO, QUANDO NON VI SI PROVVEDA DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI, SONO ANTICIPATE DAL COMUNE, IN CUI L'ALIENATO SI TROVA, IL QUALE RIMETTE AL PREFETTO LA RELATIVA CONTABILITA' PEL RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.

ART. 76.

LA DOMANDA DI RIMBORSO A CARICO DELLO STATO PEL MANTENIMENTO DI ALIENATI ESTERI RICOVERATI NEI MANICOMI, DEVE ESSERE RIVOLTA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA IN CUI IL MANICOMIO HA SEDE, E DEVE ESSERE CORREDATA:

A) DELLA CONTABILITA' DELLA SPESA IN DOPPIO ESEMPLARE;

B) DELLA TABELLA NOSOLOGICA COMPROVANTE L'INDOLE DELLA MALATTIA CHE HA RE-
SO NECESSARIO IL RICOVERO, VIDIMATA DAL DIRETTORE DEL MANICOMIO;
C) DI UNA COPIA DELL'ORDINANZA DI RICOVERO PROVVISORIO O DEFINITIVO.
LA FORMA DELLA CONTABILITA' E DELLE DOMANDE DI RIMBORSO E' QUELLA IN VIGO-
RE PER LA CURA DI STRANIERI NEGLI OSPEDALI DEL REGNO.
LE CONTABILITA' DEBBO NO ESSERE TRIMESTRALI.

ART. 77.

QUALORA IL DIRETTORE DEL MANICOMIO RICONOSCA CHE L'ALIENATO ESTERO E' IN
GRADO DI POTER SOSTENERE IL VIAGGIO PER ESSERE RIMPATRIATO, DEVE DARNE AVVISO
AL PREFETTO.

ART. 78.

TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ED AL
LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI POVERI SONO REDATTI IN CARTA LIBERA E SENZA SPE-
SA DI SORTA.

CAPO VII.

VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI

ART. 79.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA NEL MESE DI
GENNAIO DI CIASCUN ANNO ED IN SESSIONE STRAORDINARIA TUTTE LE VOLTE CHE IL
PREFETTO CREDE DI CONVOCARLA.

TIENE LE SUE SEDUTE NEL LOCALE DELLA PREFETTURA, ED E' ASSISTITA DA UN IM-
PIEGATO DELLA PREFETTURA MEDESIMA CON LE FUNZIONI DI SEGRETARIO, SENZA VOTO.

ART. 80.

IL PREFETTO DEVE SENTIRE IL PARERE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI
AFFARI PEI QUALI QUESTO SIA RICHIESTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, E PUO' DOMAN-
DARLO SU TUTTI GLI ALTRI OGGETTI CHE SI RIFERISCONO AL FUNZIONAMENTO DEI MA-
NICOMI ED ALLA CURA DEGLI ALIENATI.

ART. 81.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, ANNESSO A QUELLO
DEL MEDICO PROVINCIALE, DEVE TENERE IN CORRENTE:

A) UN ELENCO DEI MANICOMI PUBBLICI O PRIVATI ESISTENTI NELLA PROVINCIA,
CON L'INDICAZIONE DEL PROPRIETARIO, DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE, DEL
NUMERO DEI MEDICI, DEI SORVEGLIANTI E DEGLI INFERMIERI, DEL NUMERO DEGLI A-
LIENATI CHE PUO' CONTENERE;

B) UN ELENCO DEGLI ISTITUTI, DI CUI ALL'ART. 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO,
CON LE STESSE INDICAZIONI SOPRA CENNATE;

C) UN ELENCO DELLE CASE DI SALUTE ANNESSE AGLI OSPEDALI, DI CUI ALL'ART.
30 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CON LE STESSE INDICAZIONI;

D) UN ELENCO DELLE CASE PRIVATE, AMMESSE A RICEVERE IN CURA GLI ALIENATI,
IN CONFORMITA' DELL'ART. 15;

E) UN ELENCO DELLE CASE PRIVATE PRESSO LE QUALI GIA' SONO RICOVERATI ALIE-
NATI, PER AUTORIZZAZIONE SIA DEL TRIBUNALE, SIA DEL DIRETTORE DEL MANICOMIO;

F) UN REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE;

G) UN REGISTRO DELLE VISITE ESEGUITE.

ART. 82.

I DIRETTORI DEI MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI DEBBO NO MENSILMENTE INVIARE AL
PREFETTO, PER USO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, UN ELENCO IN CUI SIA INDI-
CATO IL NUMERO DEGLI ALIENATI RICOVERATI E LA LORO DISTRIBUZIONE NEI SINGOLI
REPARTI.

ART. 83.

IL MEDICO ALIENISTA CHE DEVE FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DI
CUI AL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE, NON PUO' ESSERE NE' IL PRO-
PRIETARIO, NE' IL DIRETTORE, NE' ALCUNO DEI MEDICI ADIBITI AL SERVIZIO DEI
MANICOMI, CASE DI SALUTE O SEZIONI DI OSPEDALI PER ALIENATI, ESISTENTI NELLA
PROVINCIA.

NEL CASO DI MANICOMI INTERPROVINCIALI, NON PUO' ESSERE NE' DIRETTORE NE'
MEDICO ADIBITO AL SERVIZIO DEI FRENOCOMI E DELLE CASE DI SALUTE A CUI IN
QUALSIASI FORMA CONTRIBUISCONO LE PROVINCE INTERESSATE.

IN QUELLE PROVINCIE NELLE QUALI NON VI SIANO MEDICI ALIENISTI O QUELLI CHE VI SONO SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE COMMA, IL MINISTERO DELL'INTERNO PUO' INCARICARE DI FAR PARTE DELLA COMMISSIONE UN MEDICO ALIENISTA PRESIDENTE IN ALTRA PROVINCIA.

IL MEDICO ALIENISTA E' NOMINATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER UN BIENNIO E NON PUO' ESSERE RIELETO, SENZA INTERRUZIONE, PIU' DI UNA VOLTA.

ART. 84.

AL MEDICO ALIENISTA CHE RISIEDA NEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA NON SPETTA INDENNITA' O COMPENSO, NE' PER L'ASSISTENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, NE' PER VISITE NEL CAPOLUOGO STESSO.

SE NON RISIEDA NEL CAPOLUOGO, GLI SPETTA L'INDENNITA' DI L. 15 AL GIORNO, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, DA LIQUIDARSI AI TERMINI DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1863, N. 1446, ESCLUSA OGNI ALTRA INDENNITA'.

IL TRATTAMENTO MEDESIMO GLI E' DOVUTO PER LE ISPEZIONI CHE ESEGUE SIA DA SOLO, SIA COLLEGIALMENTE, FUORI IL LUOGO DI PROPRIA RESIDENZA.

ART. 85.

TUTTI I MANICOMI DEBBONO ESSERE ISPEZIONATI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DAGLI ISPETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

LE CASE PRIVATE DEBBONO ESSERE ISPEZIONATE UNA VOLTA L'ANNO DA UN MEMBRO DELEGATO DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA.

IL MINISTERO DELL'INTERNO HA FACOLTA' DI DISPORRE IN QUALUNQUE TEMPO ISPEZIONI STRAORDINARIE DI CIASCUNO DEI MANICOMI CONTEMPLATI NEGLI ARTICOLI 1 E 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHE' DELLE CASE PRIVATE DI CUI ALL'ART. 2, AFFIDANDOLE, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE, O AGLI ISPETTORI GENERALI CHE DA ESSO DIPENDONO, OD ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ISTITUITA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE, O AD UNO DEI MEMBRI DI ESSA.

ART. 86.

QUANDO SI VERIFICANO CIRCOSTANZE CHE RENDANO OPPORTUNA O NECESSARIA L'ISPEZIONE DI UN MANICOMIO, IL PREFETTO, SENTITA, OVE OCCORRA, LA COMMISSIONE DI VIGILANZA, NE RIFERISCE AL MINISTERO, PER LA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE, FORMULANDO LE PROPOSTE CHE OCCORRESSERO IN ORDINE ALL'OGGETTO SPECIALE DELL'ISPEZIONE ED ALLA PERSONA O ALLE PERSONE CHE DEBBONO ESEGUIRLA.

NEI CASI DI ASSOLUTA URGENZA, NEI QUALI NON SIA POSSIBILE ATTENDERE L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, IL PREFETTO PROVVEDE INFORMANDONE CONTEMPORANEAMENTE IL MINISTERO.

ART. 87.

QUANDO DALLE ISPEZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE AGLI ISTITUTI CONTEMPLATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO, DA CHIUNQUE VENGANO DISPOSTE ED ESEGUITE, RISULTANO TRASGRESSIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE E NEL REGOLAMENTO, IL PREFETTO, ACCERTATA LA SPESA OCCORSA PER LA ISPEZIONE, EMETTE MANDATO DI UFFICIO SOPRA QUALSIASI FONDO DISPONIBILE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO, SE TRATTASI DI STABILIMENTO PUBBLICO, O DISPONE CON DECRETO IL PAGAMENTO, SE TRATTASI DI STABILIMENTO PRIVATO. IN ENTRAMBI I CASI ORDINA DI VERSARE LA SOMMA ALLA TESORERIA PROVINCIALE IN CONTO DELLE ENTRATE EVENTUALI DEL TESORO.

OVE, NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALL'INVIO DEL MANDATO DI UFFICIO O DELL'ORDINE DI PAGAMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO NON VI ADEMPIA, IL PREFETTO PROVVEDE MEDIANTE APPOSITO COMMISSARIO, SE TRATTASI DI PUBBLICO ISTITUTO, O CON L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO, SE TRATTASI DI ISTITUTO PRIVATO.

IL PREFETTO HA L'OBLIGO DI ASSICURARSI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEGLI ISTITUTI PUBBLICI ESERCITINO LA FACOLTA' DI REGRESSO VERSO GLI AMMINISTRATORI E GLI IMPIEGATI RESPONSABILI DELLE TRASGRESSIONI: PROMUOVENDO ANCHE, QUANDO NE SIA IL CASO, I PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 29 E 30 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, PER GLI AMMINISTRATORI DI ISTITUTI CHE SIANO ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA.

ART. 88.

NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE, IL PREFETTO, PRIMA DI SOSPENDERE O REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE DI APERTURA O DI ESERCIZIO DEI MANICOMI PRIVATI O DI FARE ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI UFFICIO CONSENTITI DALLE LEGGI PEI

MANICOMI PUBBLICI, DEVE PRESCRIVERE ALLE AMMINISTRAZIONI DEI DETTI STABILIMENTI UN CONGRUO TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI O L'ACQUISTO DEGLI ARREDI, O PER QUEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE FOSSERO STRETTAMENTE NECESSARI AL REGOLARE ANDAMENTO DEL SERVIZIO O PER L'IGIENE DEI RICOVERATI.

TALE PROCEDURA PUO' ESSERE OMESSA SOLTANTO IN QUEI CASI STRAORDINARI, NEI QUALI UN SOLLECITO PROVVEDIMENTO SIA IMPOSTO DA EVIDENTE ED ASSOLUTA URGENZA NELL'INTERESSE DELLA MORALE E DELL'IGIENE.

I MOTIVI DELL'URGENZA DEBONO ESSERE ESPOSTI NEL DECRETO.

IN CASO DI CHIUSURA DI UN MANICOMIO IL PREFETTO VIGILA PEL CONVENIENTE COLLOCAMENTO DEGLI ALIENATI.

ART. 89.

I PREFETTI, SENTITA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE, DEBONO INVIARE OGNI ANNO AL MINISTERO DELL'INTERNO, NON PIU' TARDI DEL MESE DI FEBBRAIO, UNA RELAZIONE GENERALE SUL SERVIZIO DEI MANICOMI E DEGLI ISTITUTI, DI CUI ALL'ART. 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHE' SUL SERVIZIO DI CURA DEGLI ALIENATI IN CASA PRIVATA.

ART. 90.

NULLA E' INNOVATO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 469 A 480 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER GLI STABILIMENTI CARCERARI E RIFORMATORI GOVERNATIVI DEL REGNO, APPROVATO CON R. DECRETO 1/A FEBBRAIO 1891, N. 260.

I REGOLAMENTI INTERNI, DEI QUALI E' PAROLA NELL'ART. 479 SUCCITATO, DEBONO ESSERE COORDINATI, PER QUANTO E' POSSIBILE, ALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, ED APPROVATI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'.

LA RELAZIONE ANNUALE, PRESCRITTA DALL'ART. 480 DEL REGOLAMENTO GENERALE SUCCITATO, DEVE ESSERE TRASMESSA AL MINISTERO PER MEZZO DEL PREFETTO, CHE LA SOTTOPONE PRIMA ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA INSIEME CON LA RELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 89 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

SONO ESTESE AI MANICOMI GIUDIZIARI LE FACOLTA' DI VIGILANZA, DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DEGLI ISPETTORI, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE E 85 E 86 DI QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 91.

I RAPPORTI FRA LE CLINICHE UNIVERSITARIE E I MANICOMI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 98 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972 E DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, SONO PREFERIBILMENTE REGOLATI DA SPECIALI CONVENZIONI.

NEL CASO IN CUI ESISTANO TALI CONVENZIONI, IL DIRETTORE DELLA CLINICA PSICHIATRICA NON POTRA' FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, DI CUI ALL'ART. 83 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 92.

SONO CONSIDERATI COME MANICOMI, AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, E DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LE CLINICHE PSICHIATRICHE QUANDO FUNZIONINO COME COMPARTI DI OSSERVAZIONE PER ALIENATI.

LA VIGILANZA SULLE CLINICHE PSICHIATRICHE SARA' ESERCITATA A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 11 DELLA LEGGE.

PERO', OGNI VOLTA CHE LE DETTE CLINICHE DEBBANO ESSERE ISPEZIONATE O DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA O DAGLI ISPETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NE DOVRA' ESSERE DATO AVVISO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PERCHE' POSSA, OVE LO CREDA, FARSI RAPPRESENTARE NELL'ISPEZIONE DA UN PROPRIO DELEGATO.

ART. 93.

E' ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA AL PRESENTE REGOLAMENTO.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTA':

IL MINISTRO DELL'INTERNO

GIOLITTI.